



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario di un buono fruttifero postale, di importo pari a lire 5.000.000,00, appartenente alla serie "P" ed emesso in data 24/10/1986.

Evidenzia che, successivamente alla sottoscrizione, l'intermediario apponeva due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" e l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi, come previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tuttavia, come si evince dal retro del buono, la variazione del saggio di interesse è intervenuta esclusivamente con riferimento al periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, mentre nulla è stato indicato in merito all'ultimo decennio.

Ritiene pertanto che, con riferimento all'intervallo di tempo successivo al 20° anno, debba essere applicato l'importo specificato nella tabella originaria, ossia quello previsto per i buoni della serie "P".

Richiama Cass. Civ. SS.UU. n. 13979 del 2007 e alcune pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (*ex multis* Collegio di Bari, decisioni nn. 8536/19 e 8538/19), evidenziando come l'intermediario abbia fornito "un'informazione inesatta e solo parzialmente rispettosa del contenuto della normativa vigente" e abbia così ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al riconoscimento dell'ulteriore somma di lire 1.290.751 (pari ad attuali € 666,62), come da prospettazione tabellare indicata sul retro del titolo, per ogni successivo bimestre maturato dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.



In virtù di tali circostanze, ritiene di aver diritto al pagamento dell'importo di € 25.174,43, quale differenza tra quanto realmente dovuto (€ 57.613,09) e quanto già liquidato dall'intermediario (€ 32.438,66).

In particolare, il ricorrente formula le seguenti domande:

- accertare e dichiarare che, per il buono postale fruttifero oggetto di ricorso, debba essere riconosciuto, dal 21° al 30° anno, il saggio di rendimento indicato sul retro del medesimo titolo;
- dichiarare che, in forza della sottoscrizione del suddetto buono postale fruttifero, attesa la sussistenza del timbro correttivo del saggio di interesse solo per il periodo dal 1° al 20° anno, effettuando la decurtazione tra quanto percepito e quanto realmente dovuto, l'istante è ancora creditrice dell'importo residuo di € 25.174,43;
- per l'effetto, condannare l'intermediario al pagamento della somma complessiva di € 25.174,43 – ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto, ossia dal 4/10/2019 al soddisfo o, in subordine, dal momento della proposizione della domanda al soddisfo;
- condannare la parte convenuta al rimborso delle spese sostenute per la presente procedura.

L'intermediario nelle controdeduzioni chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Evidenzia, tra l'altro, che con la sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale articolo.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla ricorrente *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che la ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni era a conoscenza della loro appartenenza alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una*



parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)".

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve *"pienamente"* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU *"nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni"*.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *"falso affidamento nel ricorrente"*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o irricevibile e/o infondato.

Nelle repliche, il ricorrente reitera le osservazioni formulate nel ricorso; afferma, in particolare, che *"l'informazione fornita [dall'intermediario], all'atto della sottoscrizione del titolo, è stata incompleta, in violazione dell'art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986"*.

Ritiene poi *"non confacente al caso di specie"* il richiamo operato dalla convenuta a Cass. SS.UU. n. 3963/19, riferendosi tale pronuncia a buoni emessi antecedentemente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Dal fronte e dal retro del buono in contestazione si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni originarie di rimborso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha in effetti utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione del buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione. Tuttavia, il nuovo timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con recente decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5014/2019; e n. 17893/2018).

Alla luce di quanto esposto, la domanda del ricorrente relativa al rendimento dell'ultimo decennio merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS